

Regolamento di modifica al decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'articolo 33 bis, dell'articolo 39, comma 1, lettera g), e dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria))

Art. 1 sostituzione del titolo del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 2 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 3 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 4 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 5 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 6 modifiche all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 7 modifica all'articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 8 modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 9 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 10 sostituzione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 11 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 12 sostituzione della rubrica del capo III del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 13 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 14 inserimento degli articoli 16 bis, 16 ter, 16 quater e 16 quinquies al decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 15 modifiche all'articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 16 modifica all'articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 17 modifica all'articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 18 modifiche all'articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 19 modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 20 inserimento dell'articolo 24 bis al decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 21 sostituzione degli allegati A, B e D del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Allegato A sostituzione dell'allegato A del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Allegato B sostituzione dell'allegato B del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Allegato C sostituzione dell'allegato D del decreto del Presidente della Regione 339/2009

Art. 1 sostituzione del titolo del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. Il titolo del decreto del Presidente della Regione 7 dicembre 2009, n. 339 (Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia in esecuzione dell'articolo 33 bis, dell'articolo 39 comma 1, lettera g), e dell'articolo 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)), è sostituito dal seguente: "Regolamento recante modalità per l'esercizio delle funzioni conferite alla Regione e criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia e dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), 33, comma 2 bis, 33 bis, 39, comma 1, lettera g), e 40, comma 13, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria)".

Art. 2 modifiche all'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. All'articolo 1 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, la parola: "dell'articolo" è sostituita dalle seguenti: "degli articoli 3, comma 2, lettera e bis), e";
 - b) dopo la lettera b) del comma 2 è aggiunta la seguente:
"b bis) i criteri per il rilascio del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale, in esecuzione degli articoli 33, comma 2 bis, e 39, comma 1, lettera g), della legge regionale 6/2008."

Art. 3 modifiche all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: "Piano Faunistico Regionale" sono sostituite dalle seguenti: "Piano faunistico regionale";
 - b) al comma 2, le parole: "Servizio tutela ambienti naturali e fauna" sono sostituite dalle seguenti: "Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria".

Art. 4 modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) al comma 1, le parole: "a una Riserva di caccia" sono sostituite dalle seguenti: "per un'unica Riserva di caccia" e alla fine sono aggiunte le parole: "a pena di inammissibilità";
 - b) al comma 2, le parole: "la domanda" sono sostituite dalle seguenti: "un'unica domanda";
 - c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
"2 bis. La priorità di collocazione nella graduatoria della Riserva di caccia richiesta è stabilita secondo quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7."

Art. 5 modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. All'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) prima della lettera a) del comma 1 è inserita la seguente:

“0a) ammessi coattivamente dal Servizio competente ad una Riserva di caccia diversa rispetto a quella di originaria collocazione che chiedono il trasferimento nel territorio su cui insisteva la Riserva di caccia d’origine;”;

b) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole: “che chiedono” sono inserite le seguenti: “l’ammissione a Riserva di caccia o”;

c) dopo la lettera j) del comma 1 sono inserite le seguenti:

“j bis) iscritti all’Anagrafe italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) di un comune della Regione del Friuli Venezia Giulia, su cui insiste il territorio della Riserva di caccia in cui chiedono l’ammissione;

j ter) iscritti all’A.I.R.E. di un comune della Regione del Friuli Venezia Giulia, su cui insiste il territorio della Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;

j quater) iscritti all’A.I.R.E. di un comune della Regione del Friuli Venezia Giulia, su cui non insiste il territorio della Riserva di caccia in cui chiedono l’ammissione;

j quinquies) iscritti all’A.I.R.E. di un comune della Regione del Friuli Venezia Giulia, su cui non insiste il territorio della Riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento;”;

d) la lettera l) del comma 1 è abrogata;

e) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

“1 bis. I posti rimasti liberi successivamente all’applicazione dei criteri di priorità di cui al comma 1 possono essere ricoperti, nella misura massima del 50 per cento, dai non residenti nella Regione Friuli Venezia Giulia e richiedenti l’ammissione ad una Riserva di caccia. Per la determinazione dei posti corrispondenti al 50 per cento si applica, in caso di cifra decimale, l’arrotondamento all’unità inferiore.

1 ter. La domanda di trasferimento a Riserva di caccia di cui al comma 1, lettera 0a), può essere presentata dal cacciatore qualora alla data di presentazione della domanda abbia mantenuto l’ammissione alla Riserva di caccia in cui è stato collocato coattivamente dal Servizio competente.”.

Art. 6 modifiche all’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. All’articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 1, dopo le parole: “che chiedono” sono inserite le seguenti: “l’ammissione a Riserva di caccia o”;

b) al comma 2, le parole: “lettere e), f), g), h), i), j), k), l)” sono sostituite dalle seguenti: “lettere da e) a k) e del comma 1 bis”.

Art. 7 modifica all’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. Il comma 2 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 è abrogato.

Art. 8 modifica all’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. Il comma 4 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 è sostituito dal seguente:

“4. Il Servizio regionale competente provvede a comunicare ai cacciatori utilmente collocati nella graduatoria, per la copertura dei posti liberi, le modalità di ammissione alla Riserva di caccia richiesta.”.

Art. 9 modifiche all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. All'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I cacciatori ammessi alle Riserve di caccia aderiscono alla associazione della Riserva di caccia di destinazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge regionale 6/2008, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 8, comma 4, versando entro tale termine la quota associativa, a pena della mancata ammissione."

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. I cacciatori di cui al comma 3 provvedono ad aderire all'associazione della Riserva di caccia versando la quota associativa entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione."

Art. 10 sostituzione dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. L'articolo 10 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 Riammissione alla Riserva di caccia

1. I cacciatori sono riammessi alla Riserva di caccia, anche in soprannumero, a decorrere dall'annata venatoria relativamente alla quale è stata presentata la domanda di riammissione alla stessa Riserva di caccia, a prescindere dalla relativa graduatoria, nei seguenti casi:

a) annullamento o revoca del provvedimento di sospensione della licenza di porto di fucile per uso caccia da parte dell'autorità competente o rinnovo della licenza a seguito di provvedimento o sentenza dalla quale emerga l'estraneità del soggetto ai fatti che hanno determinato la decadenza;

b) qualora sia stata annullata la sanzione disciplinare che ha determinato la decadenza del cacciatore, per impossibilità di ritirare il tesserino, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a);

c) in presenza di una sentenza che annulli l'evento di decadenza nei casi previsti dall'articolo 21, comma 1.

2. La domanda di riammissione è presentata al Servizio competente entro il mese di marzo successivo all'adozione dei provvedimenti o all'emanazione delle sentenze in conformità al modello di cui all'allegato A, corredata da copia della sentenza o del provvedimento la cui adozione non sia di competenza del medesimo Servizio."

Art. 11 modifiche all'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. All'articolo 11 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche.

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Nelle Riserve di caccia che rilasciano permessi annuali, il numero massimo degli aspiranti non deve superare il doppio del numero massimo dei permessi annuali rilasciabili;"

b) al comma 6, la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione";

c) al comma 7, le parole: "piani di abbattimento e dei regolamenti" sono sostituite dalle seguenti: "piani di prelievo concessi e del regolamento";

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

“8. Per le prime due annate venatorie i cacciatori aspiranti sono accompagnati da un cacciatore ammesso alla medesima Riserva di caccia e in possesso della valida licenza di porto di fucile ad uso caccia. I cacciatori aspiranti devono comunicare al Direttore della Riserva di caccia i nominativi di coloro che si rendono disponibili all'accompagnamento.”.

Art. 12 sostituzione della rubrica del capo III del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. La rubrica del capo III del decreto del Presidente della Regione 339/2009 è sostituita dalla seguente: “DISPOSIZIONI CONCERNENTI I PERMESSI ANNUALI DI CACCIA E I PERMESSI ANNUALI PER LA CACCIA ALLA SPECIE CINGHIALE”.

Art. 13 modifica all'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. Al comma 7 dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Regione 339/2009, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Art. 14 inserimento degli articoli 16 bis, 16 ter, 16 quater e 16 quinquies al decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. Dopo l'articolo 16 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono inseriti i seguenti:

“Art. 16 bis Permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale

1. Il permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale consente l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente per tale specie, sul territorio di una Riserva di caccia ai cacciatori:

- a) residenti in Friuli Venezia Giulia non ammessi ad una Riserva di caccia della regione;
- b) residenti in Friuli Venezia Giulia ammessi ad una Riserva di caccia della regione;
- c) residenti in Friuli Venezia Giulia fruitori di permesso annuale in Azienda faunistico-venatoria;
- d) non residenti in Friuli Venezia Giulia non ammessi ad una Riserva di caccia della regione;
- e) non residenti in Friuli Venezia Giulia ammessi ad una Riserva di caccia della regione;
- f) non residenti in Friuli Venezia Giulia fruitori di permesso annuale in Azienda faunistico-venatoria;
- g) aspiranti di cui all'articolo 11 o titolari di permesso annuale di caccia rilasciato ai sensi dell'articolo 14.

2. il titolare del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale deve essere in possesso del tesserino regionale di caccia della Regione Friuli Venezia Giulia e delle abilitazioni all'esercizio venatorio della specie nelle diverse forme di prelievo previste dalla normativa vigente.

3. il permesso annuale di caccia ha validità per un'annata venatoria o parte di essa.

4. Ogni cacciatore può essere titolare, nel corso dell'annata venatoria, di un solo permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale.

5. il titolare di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale non può effettuare gli inviti previsti dall'articolo 33, commi 3 e 4, della legge regionale 6/2008.

Art. 16 ter Criteri per il rilascio del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale

1. L'associazione Riserva di caccia ricadente nella zona di rimozione del cinghiale individuata dal Piano faunistico regionale ammette eventuali richieste di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale, qualora il Servizio competente abbia accertato danni arrecati dalla specie nell'anno solare precedente sul territorio della Riserva di caccia stessa, ai sensi dell'articolo 33, comma 2 bis, lettera d), della legge regionale 6/2008.
2. L'associazione Riserva di caccia ricadente al di fuori della zona di rimozione del cinghiale individuata dal Piano faunistico regionale ammette eventuali richieste di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale, qualora la Riserva di caccia non abbia raggiunto il 75 per cento del completamento del piano di prelievo concesso nella stagione venatoria precedente, ai sensi dell'articolo 33, comma 2 bis, lettera e), della legge regionale 6/2008.
3. Nei casi non previsti dai commi 1 e 2, l'associazione Riserva di caccia ammette eventuali richieste di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale previo parere favorevole dell'assemblea dei soci.
4. L'associazione Riserva di caccia rilascia il permesso annuale di caccia per la specie cinghiale, nel rispetto dei limiti previsti dall'articolo 33, comma 2 bis, lettera c), della legge regionale 6/2008, dando la priorità ai cacciatori non ammessi ad una Riserva di caccia del Friuli Venezia Giulia.

Art. 16 quater Procedimento per il rilascio del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale

1. L'assemblea dei soci dell'associazione della Riserva di caccia esprime il proprio parere al rilascio dei permessi annuali per la caccia alla specie cinghiale per ciascuna annata venatoria nei casi previsti dall'articolo 16 ter, comma 3.
2. La domanda di rilascio del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale è presentata al Direttore della Riserva di caccia nel corso dell'annata venatoria.
3. Qualora sia verificata la sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 16 ter, commi 1, 2 o 3, il Direttore della Riserva di caccia rilascia il permesso annuale di caccia conformemente al modulo di cui all'allegato D.
4. Ogni permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale rilasciato nel corso dell'annata venatoria è numerato progressivamente.
5. Il Direttore della Riserva di caccia, contestualmente al rilascio del permesso, provvede ad annotare nelle pagine adibite alle note del tesserino regionale di caccia la dicitura "Titolare di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale nella Riserva di caccia di ".
6. Entro dieci giorni dal rilascio del permesso, il Direttore della Riserva di caccia per il tramite del Distretto venatorio di appartenenza, comunica al Servizio competente il nominativo o i nominativi dei cacciatori ai quali ha rilasciato il permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale.
7. L'associazione Riserva di caccia disciplina nel regolamento di fruizione venatoria le modalità della fruizione venatoria attuata dai titolari di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale.
8. Il numero dei prelievi effettuati dai titolari di permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale, deve essere distinto nella relazione consuntiva annuale della gestione faunistico-venatoria della Riserva di caccia.

Art. 16 quinquies Revoca del permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale

1. Il permesso annuale per la caccia alla specie cinghiale è revocato dal Direttore della Riserva di caccia nei seguenti casi:
 - a) per ragioni connesse alla tutela della fauna;

b) per le violazioni delle disposizioni previste dal regolamento di fruizione venatoria e della normativa nazionale e regionale in materia di caccia accertate dagli organi competenti.

2. Il Direttore della Riserva di caccia per il tramite del Distretto venatorio di appartenenza, comunica al Servizio competente la revoca del permesso annuale di caccia alla specie cinghiale.”.

Art. 15 modifiche all’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. All’articolo 17 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: “Ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera e bis), della legge regionale 6/2008, il Servizio competente cura la tenuta e l’aggiornamento, anche su supporto informatico, dell’Elenco regionale dei dirigenti venatori, di seguito denominato Elenco, pubblicato sul sito internet della Regione.”;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. La Commissione d’esame per il conseguimento dell’abilitazione a dirigente venatorio, di seguito denominata Commissione, comunica al Servizio i nominativi dei Direttori delle Riserve di caccia e dei legali rappresentanti delle aziende venatorie entro dieci giorni dal superamento dell’esame di cui all’articolo 29, comma 3, della legge regionale 6/2008.”;

c) i commi 3 e 4 sono abrogati;

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Il Servizio competente, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, provvede all’iscrizione nell’Elenco, ai sensi degli articoli 14, comma 6, e 22, comma 8, della legge regionale 6/2008.”;

e) alle lettere a), b) e c) del comma 6, la parola: “trenta” è sostituita dalla seguente: “novanta”.

Art. 16 modifica all’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. Il comma 3 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 è sostituito dal seguente

“3. Ai fini dell’esercizio delle proprie attività istituzionali, il Servizio competente aggiorna i dati relativi alle sanzioni disciplinari irrogate ai cacciatori di cui al comma 2.”.

Art. 17 modifica all’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. Alla lettera c) del comma 2 dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Regione 339/2009, la parola: “Provincia” è sostituita dalla seguente: “Regione”.

Art. 18 modifiche all’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. All’articolo 20 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera a) del comma 1, le parole: “insufficiente partecipazione o mancato superamento dell’esame del primo corso di formazione utile dall’elezione” sono

sostituite dalle seguenti: "mancato superamento del primo esame successivo all'elezione, ai sensi dell'articolo 14, comma 6, della legge regionale 6/2008";

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Nel caso di cui al comma 1, lettera a), la Commissione comunica al Servizio i nominativi entro dieci giorni dal mancato superamento dell'esame.».

Art. 19 modifiche all'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. All'articolo 21 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera d) del comma 1 è aggiunta la seguente:

"d bis) provvedere al pagamento della quota associativa della Riserva di caccia entro i termini stabiliti dallo statuto dell'associazione Riserva di caccia di ammissione.";

b) alla fine del comma 2, sono aggiunte le parole: ",lettere a), b), c) e d)".

Art. 20 inserimento dell'articolo 24 bis al decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. Dopo l'articolo 24 del decreto del Presidente della Regione 339/2009 è inserito il seguente:

"Art. 24 bis modifica degli allegati

1. Gli allegati di cui al presente regolamento sono modificati con decreto del Direttore del Servizio competente.".

Art. 21 sostituzione degli allegati A, B e D del decreto del Presidente della Regione 339/2009

1. Gli allegati A, B e D del decreto del Presidente della Regione 339/2009 sono sostituiti rispettivamente dagli allegati A, B e C del presente regolamento.

Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche

Via Sabbadini, 31

33100 UDINE

Spazio per il
protocollo

Oggetto: L.R. n. 6/2008, artt. 32 e 33 bis. Domanda di ammissione a Riserva di caccia e di assegnazione come aspiranti.

DA PRESENTARSI DAL 1° AL 31 MARZO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____

il ____/____/____ residente a _____ (____) CAP _____

via _____ n. _____ tel. _____

e-mail _____ @ _____ PEC _____ @ _____

CHIEDE

- di essere ammesso alla Riserva di caccia di **(indicare una sola Riserva)** _____

- in via subordinata, di essere:

ammesso in qualità di **aspirante** per l'annata venatoria ____/____;

ammesso definitivamente avendo maturato due anni di esercizio dell'attività venatoria in qualità di **aspirante**.

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di essere residente nel Comune di _____ dal ____/____/____ (se residente da meno di 5 anni) proveniente dal Comune di _____ dal ____/____/____;

di essere iscritto all'A.I.R.E. del Comune di _____;

di essere in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia;

- di non essere socio di alcuna Riserva di caccia in quanto:

mai assegnato/ammesso ad una Riserva di caccia del Friuli Venezia Giulia;

non assegnato/ammesso ad una Riserva di caccia del Friuli Venezia Giulia.

DICHIARA ALTRESI'

- di aver preso visione della sotto riportata nota informativa sul trattamento dei dati personali (*).

ALLEGA

1) **copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità valido.**

Data _____

IL RICHIEDENTE

(*) Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali forniti col presente modulo saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti (art. 8) e per le altre finalità istituzionali della Regione previste da norme di legge e verranno trattati mediante l'uso di strumenti manuali ed informatici idonei a garantirne la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'accoglimento della domanda. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs.. Titolare del trattamento è la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche – Servizio caccia e risorse ittiche; Responsabile è il Direttore del Servizio e, per la parte automatizzata, l'INSIEL Spa.

Spazio per il
protocollo

Alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche
Servizio caccia e risorse ittiche
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE

Oggetto: L.R. n. 6/2008, art. 32. Domanda di trasferimento a Riserva di caccia.

DA PRESENTARSI DAL 1° AL 31 MARZO

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a _____

il ____/____/____ residente a _____ (____) CAP _____

via _____ n. _____ tel. _____

e-mail _____ @ _____ PEC _____ @ _____

CHIEDE

- di essere trasferito nella Riserva di caccia di **(indicare una sola Riserva)** _____

Consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi dell'art. 47 del citato D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

di essere residente nel Comune di _____ dal ____/____/____ (se residente da meno di 5 anni) proveniente dal Comune di _____ dal ____/____/____;

di essere iscritto all'A.I.R.E. del Comune di _____;

di essere socio della Riserva di caccia di _____;

di essere in possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia;

di esercitare le funzioni di vigilanza venatoria alle dipendenze di _____ con competenza territoriale _____;

di essere stato collocato coattivamente in una Riserva di caccia diversa rispetto all'originaria ammissione.

DICHIARA ALTRESI'

- di aver preso visione della sotto riportata nota informativa sul trattamento dei dati personali (*).

ALLEGA

1) **copia fotostatica fronte e retro di un documento di identità valido.**

Data _____

IL RICHIEDENTE

(*) Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196. I dati personali forniti col presente modulo saranno utilizzati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti (art. 8) e per le altre finalità istituzionali della Regione previste da norme di legge e verranno trattati mediante l'uso di strumenti manuali ed informatici idonei a garantire la riservatezza. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini dell'accoglimento della domanda. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato D.lgs. Titolare del trattamento è la Direzione centrale risorse agricole, forestali e ittiche – Servizio caccia e risorse ittiche; Responsabile è il Direttore del Servizio e, per la parte automatizzata, l'INSIEL Spa.

DISTRETTO VENATORIO n. _____

“ _____ ”

RISERVA DI CACCIA

di _____

ANNATA VENATORIA ____ / ____

PERMESSO ANNUALE PER LA CACCIA ALLA SPECIE
CINGHIALE n. ____
(art. 33, comma 2bis, LR 6/2008)

rilasciato al signor _____

nato a _____ il _____

residente a _____

via _____ n. _____

IL DIRETTORE DELL'ASSOCIAZIONE DELLA
RISERVA DI CACCIA

Data _____

Per ricevuta:

IL TITOLARE DEL PERMESSO ANNUALE
PER LA CACCIA ALLA SPECIE CINGHIALE

VISTO: IL VICEPRESIDENTE